



## DECRETO DEL PRESIDENTE

**Autorizzazione provvisoria all'utilizzo di un accosto della banchina prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia con relative aree e infrastrutture.**

### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M\_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro";

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato Decreto Legge n. 103/2021, che ha previsto, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito per le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
- b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
- c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
- d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

VISTA l'istanza assunta al prot. AdSPMAS n. 10185 del 31/05/2022 con cui Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., quale attuale gestore del terminal di approdo interessato dal citato divieto di transito, ha richiesto *"in via eccezionale – nelle more dell'adozione del sopra citato Decreto Legge [i.e. il c.d. Decreto Giubileo] – l'autorizzazione temporanea e provvisoria, nelle giornate di cui all'allegato calendario di accosti, all'occupazione e all'uso dell'accosto prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia, utilizzabile per l'accosto di navi da crociera fino a 230 metri LOA e delle relative aree e infrastrutture...per l'effettuazione delle operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri delle navi da crociera, ivi compreso lo svolgimento delle attività di security e di safety a seguito di autorizzazione della competente Autorità Marittima"*;



TENUTO CONTO delle richieste pervenute dalle Compagnie di navigazione e dagli Agenti Marittimi che hanno confermato la volontà di scalare i porti della Laguna, rendendosi disponibili ad effettuare l'accosto anche presso il Porto di Chioggia qualora non risultassero fruibili (in quanto già prenotati) i due attracchi temporanei realizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.L. 103/2021 per la stagione crocieristica 2022;

TENUTO CONTO della situazione di straordinaria necessità e urgenza che ha portato all'adozione del D.L. 103/2021 contenente disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ivi incluse specifiche misure di limitazione del transito di navi a tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale, che garantissero contestualmente la protezione dell'ambiente e della salute e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

RITENUTO necessario garantire l'operatività dei porti del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nonché tutelare i lavoratori del settore;

CONSIDERATO che l'utilizzo dell'accosto prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia e delle relative aree e infrastrutture per l'accosto di navi da crociera costituisce uno strumento per la valorizzazione di beni demaniali e per il rilancio del settore crocieristico a Chioggia, obiettivi rientranti tra i fini istituzionali perseguiti dall'AdSPMAS.

## DECRETA

### ARTICOLO 1

La società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., quale attuale gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 103/2021, è provvisoriamente ed eccezionalmente autorizzata durante stagione crocieristica 2022 a svolgere i propri servizi in favore delle navi da crociera cui è interdetto l'accesso alla Stazione Marittima di Venezia per le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca e che siano disponibili all'approdo a Chioggia mediante utilizzo di un accosto della banchina prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia con relative aree e infrastrutture.

E', altresì, autorizzata la collocazione presso tale banchina delle strutture amovibili necessarie all'espletamento di tutte le attività a servizio della nave e dei suoi passeggeri, con obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni e i titoli, anche demaniali, necessari allo svolgimento del servizio con assunzione a carico di VTP dei relativi costi.

Le aree e le infrastrutture utilizzabili sono quelle indicate nell'allegata planimetria (All. 1) e verranno consegnate, previa istruttoria demaniale, nello stato in cui si trovano senza oneri a carico di AdSPMAS.



## ARTICOLO 2

L'autorizzazione di cui al precedente Articolo 1 avrà durata mensile. L'AdSP si riserva di riconfermare tale autorizzazione per ulteriori periodi – durante la stagione crocieristica 2022 – sulla base del calendario accosti che dovrà essere preventivamente comunicato all'AdSPMAS con indicazione puntuale delle navi come sopra individuate ed è subordinata all'ottenimento da parte di VTP dell'autorizzazione della competente Autorità Marittima per lo svolgimento delle attività di security e di safety e dei titoli demaniali necessari per l'uso e occupazione dei beni.

IL PRESIDENTE  
Fulvio Lino Di Blasio